



Confederazione Italiana
Agricoltori



UNIONE EUROPEA



REGIONE LIGURIA

Piano di sviluppo rurale 2014-2020

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'europa investe nelle zone rurali

descrizione operazione:

M01.02 "Sostegno ad attività informative e azioni di informazione"

azione b) "AZIONI DI INFORMAZIONE"

AGRINFORMA 
AGRICOLTORI ITALIANI
DANDO VALORE ALLA TERRA



PSR LIGURIA 2014 – 2020 Misura 3.1

Il sostegno alla certificazione di prodotto e la
novità della certificazione per

IL PRODOTTO di MONTAGNA

- **La “certificazione” è una dichiarazione con la quale una terza parte indipendente verifica ed attesta che un sistema produttivo, un prodotto o un servizio sia conforme ai requisiti (o standard) di una norma o una regola tecnica.**
- **Prevede il rilascio di un logo (marchio o etichetta) sul prodotto e/o sui documenti ad esso relativi per facilitarne l’identificazione sul mercato e promuoverne la commercializzazione.**



Elementi essenziali di un sistema di certificazione

1. NORMA TECNICA:

Schema certificativo basato su:

- **Vincoli**
- **Procedure**
- **Requisiti**

2. OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

- **Prodotto certificazione di prodotto (DOP, IGP, ecc)**
- **Processo certificazione di processo.**



Confederazione Italiana
Agricoltori

Il marchio di qualità “Prodotto di montagna”





LE FINALITA'

L'obiettivo è valorizzare meglio il lavoro dei produttori delle zone montane (17% del totale delle imprese agricole italiane e di un terzo degli allevamenti).

L'economia agricola della montagna è un pilastro fondamentale per la tenuta dei nostri territori, anche contro il dissesto idrogeologico

I consumatori potranno così riconoscere più facilmente dalle etichette le produzioni e supportare queste attività e il loro valore non solo economico, ma sociale e ambientale.



La certificazione di prodotto

L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e' utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali:

- a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
- b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.



La certificazione di prodotto

L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti:

- a) ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone;
- b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;
- c) derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.



La certificazione di prodotto

L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di origine animale se la **proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna**, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera:

- a) il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;
- b) il 40% per i ruminanti;
- c) il 75% per i suini.

Le proporzioni di mangimi di cui alle lettere a) e b) non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 4. Allo scopo di semplificare e rendere più agevole l'attività di controllo in ordine alla conformità di quanto previsto entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, adotta specifiche linee guida.



L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti dell'**apicoltura** se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai **prodotti di origine vegetale** unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.

DEROGHE

Le seguenti operazioni:

- a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse**
- b) spremitura dell'olio di oliva**

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

DEROGHE

le operazioni di:

- a) trasformazione per la produzione di **latte e prodotti lattiero-caseari** in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.



ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di **rintracciabilità** di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilità deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali.



COME ACCREDITARSI

Gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», devono trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all'allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove e' situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze territoriali, e' facoltà delle regioni prevedere ulteriori informazioni.



MONITORAGGIO E CONTROLLI

Ciascuna regione o provincia autonoma e' tenuta a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, un modulo riepilogativo in formato elettronico, di cui all'allegato 2 del decreto, debitamente compilato, entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente le informazioni riferite all'anno solare precedente. La regione e' tenuta altresì a comunicare semestralmente le eventuali modifiche intervenute alle informazioni contenute nell'allegato 2.



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV rende disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di



Al fine di garantire il monitoraggio di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni e le province autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali **effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni** che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

SANZIONI

Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

IL LOGO

Il Ministero ha istituito il logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui possono beneficiare gli operatori che aderiscono al regime di qualità descritto.

ALLEGATO 1

*Alla Regione / Provincia Autonoma

Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 28.07.2017 n. 57167

Il/La sottoscritto/a* rappresentante legale dell'azienda
....., in qualità di **produttore** e/o **trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del
Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione
facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal

RIFERIMENTI AZIENDALI

Ragione sociale:

CUAA/Partita Iva:

Indirizzo:

Telefono e fax:

E-mail – PEC e Sito internet:

Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale):

Telefono e fax:

Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":
.....

Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:

- Filiera carni fresche*
- Filiera carni trasformate*
- Filiera latte e prodotti caseari*
- Filiera uova*
- Filiera ortofruttili e cereali non trasformati*
- Filiera ortofruttili e cereali trasformati*
- Filiera apistica*



Dichiara inoltre che le operazioni di:

- **macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva**

hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);

hanno luogo al di fuori della zona di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

- **trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari**

hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);

hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

** L'operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.





Confederazione Italiana
Agricoltori

Grazie per l'attenzione